

Dibattiti

One Health, Planetary Health, Eco-Health tra Costituzione italiana e dell'Ecuador*

Michele Carducci**

Dibattiti

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Le declinazioni della “*Health*” nel dibattito scientifico. – 3. La “*Health*” come diritto “planetario”? – 4. La “*Health*” come patrimonio intertemporale fra natura “soggetto” e ambiente “bene”. – 5. Confronto tra Costituzione italiana e dell’Ecuador.

ABSTRACT:

Questo articolo opera un confronto tra Costituzione italiana e Costituzione dell’Ecuador, assumendo come *tertium comparationis* i contenuti distintivi dei tre approcci *One Health*, *Planetary Health* ed *Eco-Health*. Queste tre prospettive non sono fra di loro omogenee. Inoltre, esse affermano comunque il primato dei bisogni e dei diritti umani sulla natura. Di conseguenza, non sembrano favorire il riconoscimento dei diritti della natura. Nonostante queste caratteristiche, però, questi approcci possono essere utili se la salute è declinata come unità e integrità intertemporale del patrimonio naturale da cui dipende. Infatti, questa chiave di lettura accomuna i discorsi costituzionali sia sui diritti della natura, come in Ecuador, sia sulla tutela ambientale, come nella Costituzione italiana, e trova, ora, conferma nell’importante Sentenza della Corte europea dei diritti umani sul caso *Verein KlimaSeniorinnen*, con riferimento al ciclo del carbonio come determinante di qualsiasi altra integrità ambientale.

This article proposes a comparison between the Italian Constitution and the Constitution of Ecuador and takes as tertium comparationis the distinctive contents of the three approaches One Health, Planetary Health and Eco-Health. These three perspectives are not homogeneous with each other. Moreover, they still affirm the primacy of human needs and rights over nature. Consequently, they do not favour the recognition of the rights of nature. Despite these characteristics, however, these approaches can be useful if health is understood as the unity and intertemporal integrity of the natural heritage on which it depends. In fact, this reading key unites the constitutional discourses on both the rights of nature, in Ecuador, and environmental protection, in the Italian Constitution. Now, it is confirmed by the important ruling of the European Court of Human Rights on the Verein KlimaSeniorinnen case, with reference to the carbon cycle as a determinant of any other environmental integrity.

* Lo scritto costituisce la rielaborazione dell’intervento preparato dall’Autore per il XXII Convegno nazionale di Diritto sanitario “Corti supreme e One Health. Vent’anni di giurisprudenza” (Alessandria, 21-22 ottobre 2024), organizzato nell’ambito del PRIN “Il diritto costituzionale della salute e dell’organizzazione sanitaria dopo l’emergenza della pandemia” (p.i. prof. Renato Balduzzi).

** Professore ordinario di Diritto costituzionale comparato nell’Università del Salento, michele.carducci@unisalento.it.

1. Introduzione

Questo contributo prova a promuovere un confronto tra Costituzione italiana e Costituzione dell'Ecuador, assumendo come *tertium comparationis* i contenuti distintivi dei tre approcci *One Health*, *Planetary Health* ed *Eco-Health*, di cui discute la letteratura scientifica internazionale nella ricerca di metodi, anche regolativi, di risposta efficace alle convergenti crisi planetarie che sfidano l'umanità: emergenza climatica, inquinamento, perdita di biodiversità¹. Non mancano sollecitazioni dottrinali che si interrogano sulle Costituzioni come “determinanti della salute” umana e planetaria², alla luce appunto di uno o più dei tre approcci in discussione³.

L'intento di questo lavoro, tuttavia, è più modesto, perché sperimentale. Esso, infatti, mira a individuare le corrispondenze, semantiche prima ancora che lessicali, fra enunciati normativi delle due Costituzioni, così come impressi nel testo o interpretati dalla giurisprudenza costituzionale, e costrutti concettuali, dalla letteratura scientifica considerati distintivi del *One Health*, del *Planetary Health* e dell'*Eco-Health*.

La scelta delle due Costituzioni non è né casuale né arbitraria. Com'è noto, quella dell'Ecuador del 2008 è la prima, e ad oggi unica, Costituzione al mondo, contenente un'esplorata e dettagliata disciplina, che denomina la natura soggetto giuridico titolare di diritti, all'interno di un complesso schema nomologico, formalizzato in numerosi articoli del testo, dai più interpretato addirittura come “cambio di paradigma” nel rapporto tra diritto e ambiente⁴. La Costituzione italiana, invece, è meritevole di confronto, a seguito della riforma del 2022 riguardante i suoi articoli 9 e 41, da cui è scaturito un vivace dibattito dottrinale⁵, progressivamente divaricatosi in due linee di lettura: la prima, di carattere prioritariamente “economico”, perché focalizzata a testare l'utilità della riforma nell'irrobustimento delle azioni e funzioni dello Stato e degli operatori economici per lo sviluppo e la crescita del paese; la seconda, a vocazione “ecologica”, in quanto interessata a chiedersi

¹ Di «triplice crisi planetaria» parla l'UNEP nel suo Global foresight report on planetary health and human wellbeing, del 15 luglio 2024, Nairobi, 2024. Ma il medesimo concetto è espresso dalla Reykjavík Declaration del Consiglio d'Europa, adottata nel 2023 come premessa di una «nuova coscienza europea sul futuro».

² E. C. IP, S. FUNG LEE, *The constitutional determinants of planetary health*, in *The Lancet Planetary Health*, 2021, n. 6(5), pp. 331-332.

³ I dibattiti sui tre approcci sono ormai abbondanti, anche in Italia. In ogni caso, tra i più significativi e utili, in prospettiva giuridico-costituzionale, contributi italiani, si possono ricordare, oltre agli studi accolti da questa *Rivista*, i lavori collettanei a cura di L. VIOLINI (a cura di), *One Health. Dal paradigma alle implicazioni giuridiche*, Torino, Giappichelli, 2023, e F. RESCIGNO, G. GIORGINI PIGNATIELLO (a cura di), *One Earth-One Health. La costruzione giuridica del Terzo millennio*, Torino, Giappichelli, 2023.

⁴ Sulla complessità della lettura della Costituzione dell'Ecuador, proprio con riguardo alla sua declinazione della natura come soggetto giuridico, si v. M. CARDUCCI, *La solitudine dei formanti di fronte alla natura e le difficoltà del costituzionalismo “ecologico”*, in *DPCE online*, 2023, n. spec. 2, pp. 205-232, e *ivi* bibliografia.

⁵ Una recente ricostruzione puntuale del dibattito italiano sulla riforma costituzionale degli artt. 9 e 41, si può leggere in A. GUSMAI, *Il «governo del territorio»*, Bari, Cacucci, 2024, pp. 358-369. Inoltre, da G. VIVOLI (*Lineamenti di diritto ambientale*, Torino, Giappichelli, 2025, pp. 283-307) è ricostruito anche il dibattito nei lavori parlamentari preparatori del testo.

se i nuovi enunciati incideranno o meno sui modelli decisionali e i canoni interpretativi della conformità a Costituzione dei sistemi di produzione e delle condotte private, in nome della prioritaria responsabilità verso l'ambiente e la salute umana⁶.

Di conseguenza, ancorché quella italiana non manifesti discontinuità tali, rispetto al passato, da far parlare di “cambio di paradigma” al pari di quella dell'Ecuador, la sua possibile vocazione (anche) “ecologica” suggerisce di verificarne la portata, nel confronto proprio con quel testo “paradigmatico” di una normatività costituzionale differente.

2. Le tre declinazioni della “Health” nel dibattito scientifico

Partiamo, dunque, dai tre approcci *One Health*, *Planetary Health* ed *Eco-Health*. In premessa, va precisato che, in essi, il termine “*Health*” individua, com’è noto, la salute non quale situazione giuridica soggettiva e “oggetto” di un diritto, bensì quale campo di osservazione che interseca differenti discipline, delle scienze naturali e sociali, interessate a studiare e spiegare le innumerevoli relazioni che l’essere umano, nella sua condizione biologica, biofisica e culturale, produce con il sistema naturale e sociale a lui esterno (quello che solitamente è rubricato col termine “ambiente”), influenzandolo e facendosi da esso influenzare. Le “*Health Sciences*”, pertanto, sono “scienze di sistema”, nel senso di impegnarsi ad analizzare il sistema reale della salute nella sua unitaria composizione di fattori che sull’esistenza, prima di tutto umana, incidono.

In siffatta prospettiva, tra l’altro, è maturata la classificazione dei c.d. “determinanti della salute”⁷.

Invero, questo concetto di “*Health*” appare non distante dalle costruzioni italiane della “salute”, alla luce dell’art. 32 Cost. Valgano, in merito e come sintesi, le enunciazioni consolidate dalla Corte costituzionale italiana. Nella storia della sua giurisprudenza, la Consulta ha qualificato la salute, oltre che in termini di diritto soggettivo direttamente azionabile *erga omnes* (Corte cost. nn. 247/1974, 88/1979, 356/1991, 107/20129) e nei confronti dei poteri sia pubblici che privati (Corte cost. nn. 88/1979, 184/1986, 557/1987, 202/1991), anche come fattore interagente con l’ambiente quale «*elemento che concorre a determinare la qualità della vita, essendo espressione dell’esistenza di un habitat naturale nel quale l’uomo vive e agisce*» e dunque costitutivo di una condizione soggettiva non «*di tipo appropriativo*», perché di «*godimento sia collettivo che individuale*» (Corte cost. n. 641/1987). Si

⁶ Sulle due linee di lettura degli artt. 9 e 41, si v. M. CARDUCCI, *La riforma costituzionale sull’ambiente e le sue ricadute epistemiche*, in M. CANCIO MELIÀ, L. CORNACCHIA (a cura di), *Ecomafie. Crimine organizzato, business e ambiente*, Milano, Franco Angeli, 2024, pp. 31-42, e F. DE LEONARDIS, *Lo Stato ecologico*, Torino, Giappichelli, 2023.

⁷ Cfr. M. CUETO, *The origins of social determinants of health and universal health coverage at the World Health Organization, 2005–2015*, in I. BOROWY, B. HARRIS (eds.), *Health and Development*, Berlin, De Gruyter, 2023, pp. 317-344.

tratta di un costrutto persistente nel tempo e giunto sino alla recente Sentenza della Corte costituzionale n. 105/2024, intervenuta proprio sui riformati artt. 9 e 41 Cost.

Tuttavia, declinata come “One” o “Planetary” o “Eco”, la “Health” sembra conoscere sfumature e accenti, non sempre coerenti con la visione di sistema che le “*Health Sciences*” pretendono, invece, di perseguire.

Il dato è stato fatto presente proprio dalla letteratura che si è occupata del tema⁸.

Utilizzando *database* elettronici (come *Web of Science*, *PubMed*, *ProQuest*) e procedendo per revisioni delle pubblicazioni scientifiche secondo metodi condivisi (a partire dai *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*), sono stati messi a confronto i concetti di *One Health*, *Planetary Health* ed *Eco-Health*, nelle loro definizioni ed esplicitazioni.

Da un lato, è emerso un presupposto comune di giustificazione per ciascuno dei tre approcci: l’essere umano è interconnesso con gli ecosistemi, sicché dalla protezione di questi ultimi dipende il benessere degli individui e la salubrità dell’ambiente.

Dall’altro, questo presupposto ha indotto a convergere verso concetti olistici e interdisciplinari, che facilitino la comunicazione tra i vari studiosi della salute umana.

L’enfasi sull’ecosistema, cionondimeno, ha condizionato proprio il vocabolario di costruzione dei concetti olistici e interdisciplinari per due ragioni.

Il concetto di ecosistema è privo di una definizione universale di diritto positivo e, di conseguenza, normativa e vincolante anche per la comunicazione scientifica. Infatti, mentre questo genere di definizione universale esiste per il concetto di sistema climatico (come si legge nell’art. 1 dell’UNFCCC del 1992, base, tra l’altro, dei *Glossari* di lavoro dell’IPCC nella comunicazione tra scienziati e rappresentanti dei governi⁹), nulla di simile si riscontra nel campo dell’interconnessione tra essere umano ed ecosistemi.

Emblematico, in merito, è l’esito del *Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework* del 2022, dove testualmente si legge che «*La natura incarna concetti diversi per persone diverse, tra cui biodiversità, ecosistemi, Madre Terra e sistemi di vita*», sicché «*anche il contributo della natura alle persone incarna concetti diversi, come quelli di beni e servizi ecosystemici e doni della natura*», per poi concludere che «*sia la natura che i contributi della natura all’essere umano sono vitali per la sua esistenza e per una buona qualità della vita, tra cui il benessere umano, il vivere in armonia con la natura e il vivere in un ambiente naturale, in equilibrio con la Madre Terra*»¹⁰.

Sembra, quindi, che la presa d’atto che l’essere umano è interconnesso con gli ecosistemi non sia di per sé generativo di un discorso unitario e convergente sul *che cosa* regolare e *come farlo* nella pur conclamata interconnessione.

⁸ B. TALUKDER, N. GANGULI, E. CHOI et al., *Exploring the nexus: Comparing and aligning Planetary Health, One Health, and EcoHealth*, in *Global Transitions*, 2024, n. 6, pp. 66-75.

⁹ Cfr. *Principles Governing IPCC Work* (<https://www.ipcc.ch/documentation/procedures/>). Tutte le fonti *on line* sono state verificate al 20 gennaio 2025.

¹⁰ Cfr. <https://www.cbd.int/gbf>.

Infatti, è proprio sul *che cosa e come* che i tre approcci si distanziano.

La *Planetary Health* consisterebbe nel «raggiungimento del più alto standard di salute raggiungibile a livello mondiale, in termini di benessere ed equità attraverso i sistemi umani politici, economici e sociali, che determinano il futuro dell'umanità, e i sistemi naturali della Terra, che definiscono i limiti di sicurezza, entro i quali l'umanità può prosperare»¹¹. *One Health*, invece, sarebbe un approccio integrato e unificante, finalizzato a un equilibrio sostenibile nell'ottimizzazione della salute di persone, animali ed ecosistemi, col contestuale riconoscimento che la salute degli esseri umani, quella degli animali domestici e selvatici, e quella delle piante e dell'ambiente in generale (compresi gli ecosistemi) sono strettamente collegate e interdipendenti, ma senza rinunciare al benessere umano e al primato dei suoi bisogni, che spazierebbero dall'acqua al cibo sicuro e nutriente, fino allo sviluppo sostenibile¹². Infine, l'*Eco-Health* implicherebbe un metodo di integrazione tra «scienze naturali e sociali, per comprendere e gestire gli ecosistemi e le interazioni sociali tra salute umana, animale e ambientale»¹³.

Come si vede, tutti e tre evocano i “sistemi” naturali al plurale (ecosistemi), anche quando – come nel caso della *Planetary Health* – si riferiscono alla Terra.

Questa evocazione comune, poi, è stata fatta propria da innumerevoli organizzazioni e agenzie delle Nazioni Unite, tra cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), l'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO), il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), il Programma delle Nazioni Unite per gli Insediamenti Umani (UN-Habitat).

Ciononostante, però, le sfumature riscontrabili non sono di poco conto e sembrano essere frutto più di un compromesso politico sulle visioni della vita umana, che non di una convergenza epistemica su come osservare quella vita all'interno delle dinamiche bio-fisiche (dunque tanto organiche quanto inorganiche) del pianeta.

Ancora una volta, le revisioni di letteratura confermano l'assunto¹⁴.

Gran parte della produzione scientifica, che patrocina l'approccio *One Health* e l'*Eco-Health*, proviene dalle scienze mediche e veterinarie, seguite da quelle che si occupano di agricoltura, malattie infettive, microbiologia. Interdisciplinarità e olismo risultano, nei fatti, circoscritti a una cornice di comunicazione e discussione molto più ristretta di quanto le rispettive enfasi definitorie lascino immaginare. La dimensione sociale e quella istituzionale e giuridica, ai fini della verifica degli approcci proposti, sono del tutto marginali. Al

¹¹ S. WHITMEE, A. HAINES, C. BEYRER, F. BOLTZ et al, *Safeguarding human health in the Anthropocene epoch: report of the Rockefeller Foundation and The Lancet Commission on Planetary Health*, in *The Lancet*, 2015, n. 386 (10007).


¹² WHO, *Tripartite and UNEP Support OHHLEP's Definition of One Health*. Retrieved from *Tripartite and UNEP Support OHHLEP's Definition of "One Health"*, 2021.

¹³ INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR ECOLOGY HEALTH (IAEH), *What is Eco-Health?* (<https://ecohealth.net/what-is-ecohealth/>).

¹⁴ B. TALUKDER, N. GANGULI, E. CHOI et al., *Exploring the nexus*, cit.

massimo, si citano nello sfondo, come se organizzazioni, decisioni e norme giuridiche non fungessero, a loro volta, da variabili determinanti dell'effettività delle nuove prospettive. Un po' più attenta a questa dimensione istituzionale appare la discussione sulla *Planetary Health*, se non altro per il fatto di collegare i discorsi dell'interconnessione tra umani ed ecosistemi al riconoscimento di diritti umani universali, comprensivi della salute e dell'ambiente¹⁵. Tuttavia, proprio la virata verso l'universalità dei diritti trasforma la chiave di lettura *Planetary Health* in un semplice aggiornamento dei contenuti di tutela della salute umana, secondo una rappresentazione del sistema Terra che è stata considerata persistentemente antropocentrica¹⁶.

L'elaborazione di un apposito modello di confronto delle definizioni e dei concetti, ricorrenti nei tre approcci, raffigurato nella forma del diagramma di Venn, sembra non lasciare dubbi sulle conclusioni: prima comunque l'uomo e poi gli ecosistemi.



Fonte: L. REGAZZI et al., *Le nuove frontiere della salute globale: One Health, Eco Health e Planetary Health*

¹⁵ E. C Ip, *An Emergent Planetary Health Law*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2023, n. 72(4), pp. 1047-1067.

¹⁶ L. REGAZZI, A. ROSANO, W. RICCIARDI, C. CADEDDU, *Le nuove frontiere della salute globale: One Health, Eco Health e Planetary Health*, Poster 54° Congresso Società Italiana di Igiene, 3-6 novembre 2021 (<http://www.sitinazionale.org/>).

3. La "Health" come diritto "planetario"?

Con siffatti risultati, sembrerebbe che i tre approcci nulla di radicalmente innovativo e discontinuo offrirebbero alle scienze giuridiche e alle sue categorie, in special modo nella semantica dei diritti e per la riformulazione della responsabilità dei poteri.

Potrebbero servire a rafforzare le ragioni di tutela della salute degli animali¹⁷ o dei vegetali¹⁸, come anche persino le rivendicazioni di genere¹⁹.

Poco spazio, invece, riserverebbero alla natura come soggetto di diritti. Anzi: la centralità degli ecosistemi giustificherebbe l'affermazione del "diritto alla natura" (*right to nature*) piuttosto che dei "diritti della natura" (*rights of nature*)²⁰. Detto altrimenti, la natura (per di più nella non univoca qualificazione giuridica degli ecosistemi) non assurgerebbe né a soggetto "parificato" agli umani né ancor meno a entità dotata di un valore superiore ai valori umani, per la banale considerazione di essere la fonte di dono di tutte le forme di vita. Le più recenti elaborazioni proprio in tema di diritti ambientali concedono poco spazio a un consuntivo di differente tenore.

A luglio 2022, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione A/76/L.75, che ha riconosciuto «*il diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile come diritto umano*». Questa Risoluzione segue ad altri atti di contenuto analogo, come la Risoluzione 48/13 del Consiglio per i diritti umani, votata nell'ottobre 2021, con cui il diritto umano a un ambiente sano è affermato importante non per l'ambiente (e gli ecosistemi), bensì *per il godimento dei diritti umani*; e questo è avvenuto dopo che l'UNEP, l'OMS e altre 13 entità delle Nazioni Unite avevano rilasciato una dichiarazione che stigmatizzava il mancato riconoscimento del diritto a un ambiente sano come dannoso non agli ecosistemi, ma al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (l'Agenda ONU 2030 con i suoi 17 *SDGs*)²¹.

Siffatte novità non sembrano aver fatto emergere discontinuità radicali (verrebbe da dire ... "cambi di paradigma") dalla lontana Dichiarazione di Stoccolma sull'ambiente umano del 1972, dove si affermava – prima ancora che si approdasse alla *One-Planetary Eco Health* – che gli esseri umani hanno «*il diritto fondamentale alla libertà e a condizioni di vita adeguate, in un ambiente di qualità che consenta una vita dignitosa e di benessere*».

¹⁷ In tale direzione, per esempio, si muove la Rivista *Animal Research and One Health* (<https://onlinelibrary.wiley.com/journal/28355075>).

¹⁸ B.W. ALSANIUS, E. VON ESSEN, R. HARTMANN, I. VÄGSHOLM et al. *The "One Health"-concept and organic production of vegetables and fruits*, in *Acta Hortic.* 2019, n. 1242, pp. 1-14.

¹⁹ J. GARNIER, S. SAVIC, E. BORIANI et al., *Helping to heal nature and ourselves through human-rights-based and gender-responsive One Health*, in *One Health Outlook*, 2020, 2(22), pp. 1-18.

²⁰ F. ALVES, P.M. COSTA, L. NOVELLI, D. GUEDES VIDAL, *The Rights of Nature and the Human Right to Nature: An Overview of the European Legal System and Challenges for the Ecological Transition*, in *Frontiers*, 2023, n. 11, pp. 1-10.

²¹ Cfr. UNEP, ILO, UNEP, WHO, OHCHR et al., *Joint statement of United Nations entities on the right to healthy environment*, 2021.

Del resto, anche lì dove costituzionalizzato nei testi di un qualsiasi Stato, l'ambiente è, prima di tutto, un diritto che ... appartiene all'essere umano, persino lì dove esiste la natura come soggetto titolare giuridico di diritti (come si può riscontrare negli artt. 14, 66 n. 27, 83 n. 6, 276 n. 4 e 397 2° cpv. della Costituzione dell'Ecuador).

Insomma, *One Health*, *Planetary Health* ed *Eco-Health* servirebbero al rafforzamento dell'ambiente (*rectius*, degli ecosistemi) come appartenenza umana. La presa di coscienza della dipendenza umana dalla natura non metterebbe in discussione questo primato. Della pluralità di concezioni del rapporto uomo-natura, esplicitata dal citato *Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework*, non sopravvivrebbe nulla di concreto. Possono sì coesistere "concetti" diversi di natura e di ecosistemi, ma la "realtà", nella sua episteme anche giuridica, rimane saldamente solo una: l'essere umano "ha diritto" all'ambiente; nient'altro di più e di diverso.

Quella *One-Planetary-Eco Health* non è osabile immaginare che significhi diritto dei molteplici sistemi ecologici del pianeta a rivendicare la loro "*Health*", eventualmente anche *contro* i diritti umani.

Di riflesso, per i diritti della natura, e per quelli che potrebbero essere intesi collettivamente come un diritto planetario alla salute del pianeta in sé²², non sembra esserci posto. La *Carta mondiale delle Nazioni Unite per la natura* del 1982 invitava l'umanità a considerare la regola secondo cui «*la natura deve essere rispettata e i suoi processi essenziali non devono essere compromessi*». Probabilmente, "rispettare" la natura significherebbe anche "limitare" i diritti, se è vero che «*il concetto di limite è insito nel concetto di diritto*» (Corte cost. n. 1/1956).

Tuttavia, non c'è traduzione concreta di questa fondamentale regola del limite verso la natura (o almeno i singoli ecosistemi), nella *One-Planetary-Eco Health*.

Anzi, la traduzione di quella "*Health*" in diritto dell'uomo sembra suggerire il primato intrinseco della prosperità di una specie e dei suoi bisogni, rispetto a quello della sua limitazione a favore delle altre.

Negli ecosistemi, "tutelati" dalla *One-Planetary-Eco Health*, la scala trofica antropocentrica non subisce revisioni.

4. La "*Health*" come patrimonio intertemporale fra natura "soggetto" e ambiente "bene"

In questo quadro, in cui la natura come "soggetto" degrada – complici appunto le rappresentazioni della *One-Planetary-Eco Health* – a una disciplina dei concetti, piuttosto che a un ribaltamento delle regole di funzionamento dei sistemi giuridici rispetto agli ecosistemi,

²² E. C Ip, *An Emergent Planetary Health Law*, cit.

c'è da chiedersi se e quali differenze potrebbero ancora residuare, nel costituzionalizzarne la previsione, rispetto alle tradizionali disposizioni di tutela dell'ambiente e dei diritti umani verso di essi.

Per provare a sciogliere questo dubbio, può essere utile, come annunciato in apertura, confrontare la Costituzione dell'Ecuador, fonte del "nuovo paradigma" sulla natura "soggetto", con la riformata Costituzione italiana, per alcuni "ecologica" per altri no.

Vediamo.

Si è constatato che di diritto umano all'ambiente dispone anche il testo costituzionale dell'Ecuador, negandolo, invece, alla natura "soggetto". Tuttavia, non è questo il dato che induce a ridimensionare la portata innovativa del "nuovo paradigma" latinoamericano.

In effetti, quella dell'Ecuador è l'unica Costituzione al mondo, fondata su cinque assunti di regolazione costituzionale della natura, assentiti in altri testi costituzionali. In essa, infatti, si proclama, per la prima volta, che

- «*la natura è titolare dei diritti che le sono riconosciuti dalla Costituzione*» (art. 10);
- essa natura «*ha diritto a che si rispetti integralmente la sua esistenza e al mantenimento e alla rigenerazione dei suoi cicli vitali, strutture, funzioni e processi evolutivi ...*» (art. 71);
- in nome di essa, sussiste un obbligo statale di preservare «*la biodiversità e la capacità di rigenerazione naturale degli ecosistemi, [che] assicuri il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni presenti e future*» (art. 395 n. 1);
- per rispetto di essa, lo Stato è competente ad adottare «*misure precauzionali e restrittive per attività che possano condurre all'estinzione di specie, alla distruzione di ecosistemi o all'alterazione permanente dei cicli naturali*» (art. 73);
- «*in caso di dubbio in merito alla portata delle disposizioni di legge in materia ambientale, queste saranno applicate nel senso più favorevole alla protezione della natura*» (art. 395 n. 4).

Al suo cospetto, la Costituzione italiana appare molto povera di novità, non scrivendo nulla di così netto ed esplicito.

Certo, quella italiana parla solo di «*tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi*» (art. 9 Cost.), come anche quella dell'Ecuador tutela biodiversità ed ecosistemi. Ma la seconda non si ferma qui: proclama la natura ente soggettivo. In Italia, invece, l'ambiente non è ente soggettivo. Al massimo è discusso, da tutti i formanti giuridici, come un "bene". Questa divergenza, però, non è così irreparabile come sembra.

Prima della riforma costituzionale, il "bene" ambiente era stato inquadrato nei termini spiccatamente economici di «*bene libero*» o addirittura (non poco surrealmente) «*bene immateriale ... configurabile tecnicamente ... come utilità della collettività generale*», secondo la risalente definizione della Corte costituzionale (Corte cost. n. 641/1987), ovvero complesso di risorse inesauribili a disposizione di tutti, sfruttabili senza limiti di tempo, purché con accortezza e nel bilanciamento con qualsiasi altro interesse umano, esso sì "materiale" (dalla salute al lavoro, dalla concorrenza economica alla produzione industriale ecc...). Emblematica, in tale prospettiva di contrapposizione fra "materiale" e "immateriale", è stata la Sentenza costituzionale n. 85/2013, riferita alla vicenda dell'impianto siderurgico di Ta-

ranto “ex Ilva”, dove, in nome del pluralismo, l’ambiente (immateriale) è stato equiparato a qualsiasi altro “bene” o “interesse” umano (materiale) di contenuto biologico, sociale, economico, strategico.

Dopo la riforma, invece, si inizia a parlare di ambiente come “patrimonio” in pericolo temporale (neppure scarso, ma proprio in pericolo), perché in degenerazione nei suoi fattori di stabilità e biodiversità, a supporto anche delle generazioni future. La virata in tale direzione è stata offerta dalla Sentenza costituzionale n. 105/2024. Questa decisione, dovendo affrontare il problema del rapporto tra attività economia e ambiente rispetto al fattore tempo, si è interrogata sulla nuova previsione dell’art. 41, offrendone una lettura unitaria con l’art. 9 al fine di dare concretezza al nuovo limite imposto all’economia: quello di non «*recare danno*» alla salute e all’ambiente nell’interesse anche delle generazioni future.

Nella logica del “bene libero” e nell’assenza di un incondizionato limite costituzionale, l’iniziativa economica poteva tranquillamente godere della presunzione di consistere in attività “normali”, dunque non dannose verso la natura e l’ambiente e, ancor meno, verso il tempo, salvo alcune esplicite qualificazioni di “pericolosità”, rispetto appunto al danno, previste da apposite disposizioni (ma non dalla Costituzione, legittimante invece la libertà economica senza condizionamenti temporali), come, per esempio, l’art. 2050 del Codice civile.

Con il riformato art. 41 Cost. nel combinato disposto con il riformato art. 9, l’onnicomprendivo e incondizionato dovere di non «*recare danno*» alla salute e all’ambiente, per di più nella riformulata identificazione dell’ambiente nel “patrimonio” in pericolo per le generazioni future, viene invece inquadrato in termini di «*nuovo mandato*» costituzionale, vincolante qualsiasi potere pubblico o privato perché gerarchicamente superiore a qualsiasi altra fonte normativa di esenzione o restringimento della pericolosità, a partire proprio dall’art. 2050 del Codice civile²³. In altre parole, il rinnovato articolo ha costituzionalizzato la responsabilità per danni delle attività pubbliche e private (la c.d. responsabilità extra-contrattuale), traducendo in precezzo esplicito quella giurisprudenza che, in passato, aveva provato a limitare il potere privato sull’ambiente, valorizzando il combinato disposto tra Codice civile (unica fonte, allora, di previsione del danno all’art. 2043), art. 2 Cost. (fonte del dovere di solidarietà e di rispetto della dignità della persona umana anche nei rapporti economici) e art. 32 Cost. (fonte di tutela della salute anche in riferimento all’ambiente). Adesso, invece, il non «*recare danno*» alla salute e all’ambiente identifica, a tutti gli effetti, la parafrasi costituzionale del *neminem laedere* dell’art. 2043 del Codice civile, per di più nella sua portata intergenerazionale. Sembra qualcosa di simile all’art. 396 della Costituzione dell’Ecuador, dove si proclama che «*la responsabilità per danni ambientali è oggetto*

²³ Un’aggiornata ricostruzione dei commenti sulla sentenza costituzionale n. 105/2024 si legge in G. Vivoli, *L’eterna provvisorietà di misure straordinarie è (ed era) incostituzionale: la doppia chiave di lettura della Sentenza n. 105/2024*, in *Rivista Giuridica AmbienteDiritto*, 2024, n. 4, pp. 1-22.

tiva», con la sola differenza del requisito soggettivo della colpa di chi danneggia: richiesto dall'art. 2043 italiano, presunto, invece, dall'art. 396 dell'Ecuador.

È in siffatta prospettiva che la riforma costituzionale sembra privilegiare la dimensione “ecologica” dei propri contenuti, a discapito della mera analisi “economica” dei suoi obiettivi.

Come accennato, la conferma in tal senso si è avuta con la Sentenza n. 105/2024 della Corte costituzionale italiana, la prima organicamente dedicata alla lettura congiunta degli artt. 9 e 41 Cost.. In essa, il giudice ha voluto scandire l'insorgenza di tre doveri costituzionali, a supporto di una visione non solo economica dell'ambiente:

- il dovere di «*miglioramento delle condizioni naturali*» dell'ambiente,
- quello della sua «*preservazione*» per consentire anche alle generazioni future di «*godere di un patrimonio ambientale il più possibile integro, e le cui varie matrici restino caratterizzate dalla ricchezza e diversità che lo connottano*»
- e, infine, quello della sua «*efficace difesa*» come «*bene unitario comprensivo delle sue specifiche declinazioni rappresentate dalla tutela della biodiversità e degli ecosistemi, ma riconosciuto in via autonoma, rispetto al paesaggio e alla salute umana, per quanto ad essi naturalmente connesso*».

L'ambiente transita, a pieno titolo costituzionale, da “bene libero” e “immateriale”, senza confini temporali, a “bene unitario” per di più “intergenerazionale”, meritevole di “miglioramento”, e non solo “preservazione”, per gli interessi anche delle generazioni future, destinatario di una “difesa” che, per risultare “efficace”, deve riguardare l'integrità del “patrimonio” e la persistenza nel tempo delle sue diverse “matrici”.

Rispetto a una giurisprudenza costituzionale risalente, che discuteva di “tutela” dal danno come “rimozione” dei fattori di pericolo o rischio per la sola salute umana (si vedano le decisioni della Corte costituzionale nn. 202/1991, 418/1992, 218/1994, 127/1995, 399/1996, 361/2003, 59/2006), acquisisce, ora, forza preminente e dominante una rappresentazione costituzionale della tutela ambientale come “preservazione”, “miglioramento” ed “efficace difesa” di un “bene unitario” da garantire “integro” nel tempo presente e futuro, come “patrimonio” diversificato nella sua ricchezza.

Il non «*recare danno*» non solo è stato costituzionalizzato; è divenuto pure intertemporale e questa intertemporalità non investe singole matrici ambientali, bensì il “bene unitario” con il suo patrimonio. Il rapporto fra tempo e Costituzione, originariamente affidato alla sola volontà umana per gli umani, si immerge nell'ambiente come patrimonio²⁴.

L'enfasi intertemporale sul patrimonio può segnare il punto di contatto più significativo con la struttura nomologica della Costituzione dell'Ecuador.

²⁴ Sul tempo come disponibilità umana costituzionalizzata, si v. L. CUOCOLO, *Tempo e potere nel diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2009. Sul tempo come variabile determinante esterna ai sistemi giuridici, cfr. M. CARDUCCI, *Ordinamenti giuridici e sistema climatico di fronte all'autoconservazione*, in *Ars Interpretandi*, 2022, n. 2, pp. 13-28.

Infatti, proprio i discorsi sulla natura come “soggetto giuridico” transitano nella sua qualificazione anche in termini di “patrimonio” intertemporale²⁵. L’analogia che si traccia è con la persona “giuridica” ovvero con quell’ente, “creato” e “composto” da esseri umani (dallo Stato agli enti territoriali a quelli privati ecc...), il quale, in ragione dell’unitarietà dei “beni” che lo costituiscono (il “patrimonio”), è riconosciuto dal diritto come “soggetto” al pari degli esseri umani (persone “fisiche”), con la sola differenza di agire per mezzo di rappresentanti della sua volontà. *Mutatis mutandis*, la natura equivarrebbe a qualcosa di simile: una “persona giuridica”, il cui “patrimonio” consisterebbe in laghi, fiumi, boschi, animali, piante, cicli naturali di funzionamento ecc.

Ancora una volta, la conferma proviene dalla Costituzione dell’Ecuador.

Nell’art. 83, per esempio, si istituisce il dovere di «conservare il patrimonio naturale...», mentre, nell’art. 1, tutte le «risorse naturali non rinnovabili» sono dichiarate appartenenti al «patrimonio inalienabile, irrinunciabile e inviolabile» dello Stato. L’art. 404, poi, puntualizza che «il patrimonio naturale dell’Ecuador unico e inestimabile comprende, tra le altre, le formazioni fisiche, biologiche e geologiche il cui valore dal punto di vista ambientale, scientifico, culturale o paesaggistico esige protezione, conservazione, recupero e promozione». Insomma, proprio in Ecuador, la natura, ancorché “soggetto”, coincide col “patrimonio”, appartenente ad altri “soggetti” (come lo Stato), e, in quanto tale, da preservare e promuovere: una sorta di “soggetto”/“oggetto”, in nulla diverso da quello che si può dedurre, come accennato, dalla Costituzione italiana e dalla recente giurisprudenza della sua Corte. L’attribuzione all’ambiente dell’identità di “bene unitario”, con un proprio “patrimonio”, non si manifesterebbe, in concreto, così distante e distinta dall’attribuzione alla “natura” dell’identità di “soggetto”, con un proprio “patrimonio”.

Residuerebbe un’ultima disposizione che potrebbe segnare la differenza incolmabile tra i due testi costituzionali: il già citato art. 73 della Costituzione dell’Ecuador, secondo cui «Lo Stato adotta misure precauzionali e restrittive per attività che possano condurre all'estinzione di specie, alla distruzioni di ecosistemi o all'alterazione permanente dei cicli naturali». Qui, sembra trovare concretezza il diritto della natura «a che si rispetti integralmente la sua esistenza e al mantenimento e alla rigenerazione dei suoi cicli vitali, strutture, funzioni e processi evolutivi ...» (art. 71).

In una parola, qui la “Health” della natura verrebbe riconosciuta e rispettata, persino nel sacrificio delle attività umane, sottoposte addirittura a “misure restrittive”.

La Costituzione italiana arriva a tanto? Si può dire che sussista, in Italia, un divieto, di rango costituzionale, di alterazione permanente dei cicli naturali, analogo all’art. 73 dell’Ecuador? Fino a qualche tempo addietro, si sarebbe risposto pacificamente di no. Basti pensare, del resto, a tutta la giurisprudenza amministrativa in tema di valutazione di impatto ambientale

²⁵ Le ricostruzioni si leggono in M. CARDUCCI, *Natura (diritti della)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, VII Aggiornamento, Torino-Milano, Utet, 2017, pp. 486-521.

o strategica, che ha discusso, la c.d. “opzione zero” (dunque la restrizione degli interessi appropriativi umani sulla natura) limitandola al massimo nelle autorizzazioni delle opere pubbliche e private²⁶.

Più di recente, invece, anche questo divario sembra destinato al ridimensionamento. Il divieto di alterazione permanente dei cicli naturali entra nel quadro costituzionale italiano, ma non per esplicito enunciato analogo all'art. 73 Cost. Ecuador, bensì per interposizione normativa, *ex art.* 117 comma 1 Cost., dell'art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo nel noto caso climatico “*Verein KlimaSeniorinnen*” (ricorso n. 53600/20).

Il giudice di Strasburgo, per la prima volta nell'applicazione di categorie e decisioni giuridiche riferite all'ambiente (più precisamente al sistema climatico che, come visto, è l'unico concetto di natura definito universalmente dal diritto nell'art. 1 UNFCCC), ha statuito che il potere umano è limitato dall'esterno per ragioni di natura ovvero perché il sistema naturale (climatico) della Terra detiene confini di stabilità, che sfuggono alla determinazione unilaterale della sola specie umana e, di conseguenza, non possono costituire oggetto di disponibilità. Questi confini riguardano proprio il principale “ciclo naturale” del sistema Terra, con cui tutti gli altri interagiscono, dipendendone e condizionandosi reciprocamente: il ciclo del carbonio.

È proprio questo “ciclo” a subire quella “alterazione permanente”, che mette a repentaglio tutto; è esso che disgrega l'integrità del “patrimonio” e la permanenza della sua ricca diversità nel tempo, frantumando prima di tutto la natura come “soggetto”, lì dove riconosciuta, o il “bene unitario” ambiente, come nel caso della Costituzione italiana, e offendendo, di conseguenza, le generazioni future, che, senza quella “integrità” e “ricchezza”, sono consegnate a un orizzonte di vita solo peggiorativo, per ragioni naturali di inerzia, dato che l'alterazione permanente del ciclo del carbonio accelera i tempi di trasformazione degenerativa dell'intero sistema climatico.

È tutto questo che spinge a una precauzione “restrittiva” delle attività umane, la cui fonte di legittimazione è individuata dalla Corte di Strasburgo nell'art. 3 n. 3 dell'UNFCCC, e limita il potere umano, vincolato a un onere della prova *pro natura*, ovvero che le proprie azioni di mitigazione sul ciclo del carbonio operino effettivamente nel rispetto dei suoi tempi naturali di stabilizzazione.

Il diritto, quindi, deve arretrare di fronte a questa forza dirompente della natura, adeguandosi ad essa e ai suoi tempi. Per questo, conclude la Corte di Strasburgo, il potere politico è limitato dalle soglie di sicurezza nell'alterazione del ciclo del carbonio. Quelle soglie, puntualizza infine il giudice, sono state fissate dall'art. 2 dell'Accordo di Parigi sul clima del 2015, ma il loro mantenimento non può essere oggetto di discrezionale deliberazione umana, non solo perché stabilite da una norma bensì soprattutto perché dipendenti dalle

²⁶ Cfr. R. LEONARDI, *La tutela dell'interesse ambientale, tra procedimenti, dissensi e silenzi*, Torino, Giappichelli, 2020.

emissioni ancora disponibili in natura senza stravolgere il ciclo del carbonio: il c.d. “*Carbon Budget*” residuo²⁷.

Il “*Carbon Budget*” residuo, quindi, diventa il dato di natura che garantisce il “patrimonio” nella sua integrità e ricchezza nel tempo. È esso l’elemento vitale della sopravvivenza della natura come “soggetto” e dell’ambiente come “bene unitario”; ed esso non ha proprio nulla di “immateriale”. È il “bene unitario” primario, di cui nessun essere umano si dovrebbe appropriare, se non rovinando il proprio e altrui futuro.

Il “*Carbon Budget*” residuo è la sostanza concreta della *One-Planetary-Eco Health*.

5. Confronto tra Costituzione italiana e dell’Ecuador

Solo in questa prospettiva, che altro non è che la subordinazione dei tempi umani ai tempi naturali del ciclo del carbonio, alterati i quali non c’è futuro migliore per la vita umana, qualsiasi declinazione di *One-Planetary-Eco Health* rafforza la salute umana non solo come fruizione, godimento o salubrità di singoli ecosistemi, bensì, e prioritariamente, come mantenimento, nel tempo, della stabilità dell’intero sistema Terra. Il che, tra l’altro, coincide con l’obiettivo finale dell’art. 2 dell’UNFCCC.

Sulla base di questo *tertium comparationis* di integrità intertemporale del patrimonio della natura (“soggetto”) e dell’ambiente (“bene unitario”) rispetto al ciclo del carbonio, è possibile registrare la convergenza di disposizioni e strumenti, forniti da Costituzioni, apparentemente inconciliabili e, invece, accomunate dal medesimo destino della “alterazione permanente” di quel ciclo naturale.

Di fronte all’approccio *One-Planetary-Eco Health*, declinato sul ciclo del carbonio, Costituzione italiana (fondata sull’ambiente “bene unitario”) e Costituzione dell’Ecuador (fondata sulla natura “soggetto”) si fronteggiano solo apparentemente.

Lo schema che segue, alla luce degli articoli costituzionali e della giurisprudenza in precedenza richiamati, ne offre una dimostrazione di sintesi.

²⁷ Per un approfondimento del dibattito sulle implicazioni giuridiche del *Carbon Budget* residuo, anche alla luce della Sentenza CEDU, si v. la voce *Carbon Budget residuo*, in <https://www.contenziosoclimaticoitaliano.it/la-dottrina-giuridica/a-d/>.

<p>La COSTITUZIONE DELL'ECUADOR, nei suoi enunciati fondati sulla natura "soggetto" di diritti ma nella preservazione intertemporale del suo patrimonio e della sua integrità contro le alterazioni permanenti dei suoi cicli naturali anche nell'interesse delle generazioni future</p> <p>Art. 10: <i>la natura è titolare dei diritti che le sono riconosciuti dalla Costituzione</i></p> <p>Art. 395c: <i>lo Stato assicura e preserva la capacità di rigenerazione naturale degli esistenti per soddisfare i bisogni delle generazioni future</i></p> <p>Art. 396c <i>sia responsabilità per danni ambientali è oggettiva</i></p> <p>Art. 71: <i>la natura ha diritto a che si rispetti integralmente la sua esistenza e al mantenimento e alla rigenerazione dei suoi cicli stabi, strutture, funzioni e processi evolutivi ...</i></p> <p>Art. 73c: <i>-Lo Stato adotta misure precauzionali e restrittive per attività che portano condurre all'estinzione di specie, alla distruzione di ecosistemi o all'alterazione permanente dei cicli naturali-</i></p> <p>Art. 396c <i>-in caso di dubbio in merito all'impatto ambientale di un'azione o omissione, anche se in assenza di evidenza scientifica del danno, lo Stato adotta misure di protezione effettive e adeguate-</i></p> <p>Art. 395 n. 4: <i>-in caso di dubbio in merito alla portata delle disposizioni di legge in materia ambientale, queste saranno applicate nel senso più favorevole alla protezione della natura-</i></p>	<p>La COSTITUZIONE ITALIANA RIFORMATA, nei suoi enunciati fondati sull'ambiente "bene unitario" ma nella preservazione intertemporale del suo patrimonio e della sua integrità contro le alterazioni permanenti dei suoi cicli naturali anche nell'interesse delle generazioni future</p> <p>Art. 9: <i>la Costituzione impone il dovere di tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi</i></p> <p>Art. 9: <i>la Costituzione impone il dovere di tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle generazioni future</i></p> <p>Art. 41: <i>le attività economiche private non devono recare danno all'ambiente e alla salute</i></p> <p>Corte Cost. n. 105/2024: <i>esiste un preciso dovere di preservare le condizioni perché si possa godere nel tempo di un patrimonio ambientale il più possibile integro, e le cui varie materie restino caratterizzate dalla ricchezza e diversità che lo compongono.</i></p> <p>Corte CEDU Venezia KlimaSeniorianze: <i>è dovere primario di ciascuno Stato rispettare il ciclo vitale del carbonio agendo dentro il Carbon Budget residuo, per evitare l'alterazione permanente</i></p> <p>Corte CEDU Venezia KlimaSeniorianze: <i>Il potere umano sul ciclo del carbonio si restringe, imponendo misure efficaci di rispetto dei suoi tempi naturali di stabilizzazione, anche in assenza di evidenza scientifica del danno.</i></p> <p>Corte CEDU Venezia KlimaSeniorianze: <i>Spetta allo stato fornire le prove del rispetto dei tempi naturali di stabilizzazione del ciclo del carbonio</i></p>
--	---

Sembra, allora, che questa chiave di lettura sul principale "ciclo naturale", da non alterare irreversibilmente, possa accomunare i discorsi costituzionali sia sui diritti della natura, come in Ecuador, sia sulla tutela ambientale, come nella Costituzione italiana.

Del resto, dal ciclo del carbonio e dal "Carbon Budget" residuo dipendono sia i soggetti, inclusa la natura se così intesa, quanto gli oggetti e i beni, incluso l'ambiente, se così inteso. Quella pluralità concettuale, evocata dal *Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework* del 2022, si unifica nel più importante dei cicli naturali della "Health" di tutti.